



Circolare

Data: Berna-Wabern, 1° aprile 2010

Per:

- Servizi cantonali di migrazione
- Autorità cantonali dell'aiuto sociale
- Consulteri cantonali per il ritorno

No: 1 dell'istruzione III / 14.2

Numeri di riferimento/incarto: No. 6 dell'istruzione III / 14.2

Aiuto al ritorno per vittime della tratta di esseri umani e artisti di cabaret in situazione di sfruttamento

Gentili Signore, egregi Signori,

la legge federale sugli stranieri (LStr) consente a determinati gruppi di persone rientranti nel settore degli stranieri di beneficiare dell'aiuto al ritorno. Con circolare n° 1 dell'istruzione III / 14.2 vi abbiamo informati in merito al progetto pilota «Aiuto al ritorno LStr» (in virtù dell'art. 60 cpv. 2 lett. b LStr), svolto dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2010.

Rivolto alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani nonché agli artisti di cabaret che hanno subito in Svizzera una situazione di sfruttamento, il progetto mirava a sostenere le persone aventi diritto all'aiuto al ritorno nel contesto del ritorno volontario e della reintegrazione nel Paese d'origine. Offerto per una durata limitata, tale aiuto al ritorno è stato realizzato dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

Nel quadro del progetto, 22 persone (21 donne e un uomo), perlopiù vittime della tratta di esseri umani, sono tornate al Paese d'origine munite di un aiuto al ritorno. La maggior parte provenivano dall'America latina e dall'Europa dell'est. In 15 casi l'OIM ha aiutato le persone interessate a reintegrarsi nel Paese d'origine. In collaborazione con la DSC, l'UFM ha inoltre finanziato tre progetti di aiuto strutturale a favore di servizi di assistenza alle vittime in Romania e Bulgaria.

Fondandosi sui risultati del progetto pilota, l'UFM ha deciso di istituzionalizzare il progetto quale offerta di aiuto al ritorno di durata indeterminata a partire dal 1° aprile 2010. L'UFM ha peraltro la possibilità di continuare ad appoggiare progetti di aiuto strutturale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.

L'attuazione di quest'offerta specifica di aiuto al ritorno si avvale del concorso dei servizi e delle organizzazioni che vi hanno contribuito sinora. Le prestazioni e i processi organizzativi sono adeguati in funzione delle esperienze maturate durante la fase pilota.

Con la presente vi informiamo sulle prestazioni di aiuto al ritorno nonché sull'iter organizzativo.

1. Condizioni per usufruire dell'aiuto al ritorno

1.1 Beneficiari

Possono usufruire dell'aiuto al ritorno le persone appartenenti ai gruppi definiti all'articolo 60 capoverso 2 lettera b LStr, a condizione che si tratti di persone prive di mezzi e la cui situazione individuale giustifichi effettivamente un aiuto speciale. I beneficiari sono:

- le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani
- gli artisti di cabaret che hanno subito in Svizzera una situazione di sfruttamento.

La tratta di esseri umani comprende tutti gli atti con i quali donne, uomini o bambini sono costretti, nell'annullamento dell'autodeterminazione, a subire situazioni di sfruttamento. Ne fanno parte tutte le forme di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento di manodopera e il prelievo di organi umani. Sono vittime della tratta di esseri umani le persone che sono state costrette a subire siffatti rapporti di sfruttamento.

Possono beneficiare dell'offerta anche le vittime della tratta di esseri umani che hanno subito sfruttamenti all'estero nonché le persone sfuggite a un tentativo di tratta di esseri umani.

Sono considerate vittime della tratta di esseri umani le persone per le quali sussistono fondati indizi in tal senso.

Per quanto concerne gli artisti di cabaret, devono sussistere fondati indizi di sfruttamento professionale o sessuale.

1.2 Motivi di esclusione

Sono applicabili per analogia i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 OAsi 2.

I motivi di esclusione noti all'UFM solo dopo l'inoltro della domanda provocano l'ulteriore esclusione dall'offerta di aiuto al ritorno.

1.3 Domanda

Le persone aventi diritto a questa forma di aiuto al ritorno possono depositare una domanda presso i competenti consultori cantonali per il ritorno.

In occasione di un primo contatto, i consultori dirigono le persone interessate verso un servizio d'assistenza alle vittime affinché siano informate sui diritti garantiti loro dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). Diversi Cantoni hanno stipulato con il Centro d'assistenza alle migranti e alle vittime della tratta delle donne (FIZ) a Zurigo un contratto di prestazione relativo all'assistenza e alla consulenza per le vittime della tratta delle donne. Il

FIZ è pertanto il servizio d'assistenza alle vittime competente per le interessate provenienti da tali Cantoni.

La domanda di aiuto al ritorno dev'essere corredata in particolare del modulo di domanda (cfr. allegato), di un riassunto del caso nonché dei moduli dell'OIM. Qualora la persona interessata abbia già descritto la propria situazione a un altro servizio e non desideri più essere interrogata sul suo caso, i moduli OIM possono essere completati da tale servizio. Il FIZ stende per le persone che lo consultano un riassunto dettagliato del loro caso, rendendo superflui i moduli dell'OIM.

Prima di trasmettere la documentazione relativa alla domanda, il consultorio per il ritorno verifica se esistono eventuali motivi d'esclusione. In casi dubbi contatta preliminarmente la Divisione Ritorno dell'UFM, Sezione Aiuto al ritorno.

La domanda va trasmessa per fax all'UFM, Divisione Ritorno, Sezione Aiuto al ritorno. Il consultorio per il ritorno informa il servizio cantonale di migrazione dell'avvenuta domanda trasmettendogli copia del modulo d'iscrizione (senza ulteriore documentazione).

L'UFM incarica l'OIM dell'organizzazione del ritorno delle persone richiedenti. Ciò comprende la soluzione di questioni di sicurezza e l'individuazione delle possibilità di riabilitazione e reintegrazione sul posto. L'OIM contatta a tal fine il consultorio per il ritorno e i servizi interessati. Su richiesta delle persone che sollecitano l'aiuto al ritorno, l'OIM può contattare telefonicamente l'organizzazione competente per la reintegrazione. L'UFM mette a disposizione dei consultori per il ritorno pertinenti linee guide per l'organizzazione del ritorno.

L'UFM emana la propria decisione sulla concessione dell'aiuto al ritorno e invia una conferma per fax al consultorio per il ritorno.

La tratta di esseri umani è spesso controllata da reti criminali. I rischi dal profilo della sicurezza incorsi dalle persone e dai servizi coinvolti non vanno pertanto sottovalutati. È importante trattare confidenzialmente i dati personali delle persone coinvolte.

2. Prestazioni dell'aiuto al ritorno

L'offerta di aiuto al ritorno comprende in linea di principio le prestazioni descritte nell'istruzione III / 14.2 relativa all'aiuto individuale al ritorno, tenuto conto della situazione particolare dei gruppi mirati. I beneficiari di tali prestazioni sono da considerare persone vulnerabili. Possono essere concesse le prestazioni seguenti:

2.1 Importo forfettario

All'aeroporto, al momento della partenza, swissREPAT versa un importo forfettario di 1'000 franchi per adulto e 500 per minorenni.

Una persona è considerata maggiorenne se al momento della domanda ha 18 anni compiuti. In singoli casi motivati, i minorenni non accompagnati possono beneficiare dell'importo forfettario per adulti.

2.2 Aiuto materiale supplementare

L'aiuto materiale supplementare è di al massimo 3'000 franchi per caso. Può essere impiegato per un progetto di reintegrazione in ambito professionale, formativo o abitativo oppure per misure specifiche destinate a persone vulnerabili.

In casi motivati, l'aiuto materiale supplementare può essere aumentato di 2'000 franchi a ritorno avvenuto.

La domanda di un aiuto materiale supplementare può essere presentata fino a un anno dopo il ritorno. In tal modo le persone interessate hanno tempo a sufficienza per la riabilitazione e la stabilizzazione. Qualora una persona non sia in grado di realizzare un progetto è possibile ricorrere ad altre soluzioni (ad es. attuazione del progetto da parte della famiglia).

Dopo che l'UFM ha approvato il progetto di reintegrazione, l'OIM versa l'aiuto materiale supplementare in loco previa presentazione dei giustificativi del caso.

2.3 Aiuto medico per il ritorno

L'aiuto medico per il ritorno comprende la presa a carico delle spese per medicinali e/o cure mediche per un massimo di tre mesi. Se necessario, l'OIM aiuta le persone interessate a reintegrarsi nelle strutture statali del Paese d'origine. In casi motivati vi è la possibilità di prorogare di ulteriori tre mesi la copertura delle spese. Possono peraltro essere rimborsate spese di sostegno psicosociale oppure legate all'integrazione in programmi di riabilitazione per vittime della tratta di esseri umani.

Per sollecitare un aiuto medico occorre presentare un rapporto medico e, se del caso, il preventivo di una farmacia. L'aiuto medico al ritorno può essere sollecitato tramite l'OIM anche a ritorno avvenuto.

3. Organizzazione del viaggio di ritorno

3.1 Documenti di viaggio

Le persone prive di documenti di viaggio si presentano autonomamente alla rappresentanza del loro Stato d'origine in Svizzera oppure si rivolgono ai servizi cantonali di migrazione, i quali inoltrano all'UFM una domanda di sostegno all'esecuzione.

3.2 Spese di partenza e prenotazione del volo

La LStr non contiene una base legale per la presa a carico delle spese di partenza da parte dell'UFM per persone rientranti nel settore degli stranieri. Il competente consultorio per il ritorno sonda pertanto le possibilità di finanziamento d'intesa con il Cantone (servizio di migrazione o autorità di aiuto sociale) o con un altro servizio.

La prenotazione del volo è effettuata dal competente servizio cantonale presso swissREPAT, tramite l'apposito modulo swissREPAT nonché il modulo concernente il "trasporto con l'OIM" (giusta la circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra l'UFM e l'OIM concernente la collaborazione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi).

4. Monitoraggio

In caso di prestazioni di aiuto al ritorno fornite sul posto, l'OIM svolge su incarico dell'UFM un monitoraggio del processo di reintegrazione.

5. Informazione e interconnessione

Ai consultori per il ritorno compete l'informazione e l'interconnessione giusta l'istruzione III / 14.1 Consulenza per il ritorno. Essi informano i competenti servizi cantonali e altri servizi che entrano in contatto con i gruppi mirati (p.es. centri d'accogliimento per donne, servizi di assistenza alle vittime, altri consultori, polizia) in merito a quest'offerta di aiuto al ritorno.

Per coadiuvarli nel loro lavoro d'informazione e interconnessione, l'UFM fornisce ai consultori per il ritorno fogli informativi. Il foglio informativo e l'ulteriore documentazione sono pubblicati sul sito internet dell'UFM.

6. Contatti

Ufficio federale della migrazione
Divisione Ritorno
Sezione Aiuto al ritorno
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Tel: 031 325 11 11

Fax: 031 325 10 97

7. Applicabilità

La presente circolare è applicabile a partire dal 1° aprile 2010.

Ringraziando per la preziosa collaborazione vi porgamo, gentili Signore, egregi Signori, i nostri distinti saluti.

Ufficio federale della migrazione UFM

Eveline Gugger Bruckdorfer
Vicedirettrice

Allegato: - Modulo di domanda